

R.G.L. 6973/2017




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 6973 /2017 R.G.L.

promossa da:



rappresentati e difesi dall'avv. Torricollo Giuseppe Pio e elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, come da delega a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

RESISTENTE

OGGETTO: categoria e qualifica

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

premesse

- che con il D.P.C.M. 16 gennaio 2007, il Dipartimento di Funzione Pubblica ha concesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di indire nuovi concorsi autorizzando 460 posti (per l'area C) rispetto ai 920 richiesti dall'Amministrazione convenuta;



R.G.L. 6973/2017

- che il MIBACT metteva pertanto a concorso i posti autorizzati, con l'impegno di adeguare le successive assunzioni, sino ad un numero complessivo di 920 posti, una volta intervenuta l'autorizzazione integrativa;
- che i ricorrenti, inquadrati nella seconda area professionale (precedentemente denominata area "B"), hanno partecipato ai concorsi interni per il passaggio dall'area "B" all'area "C" e sono risultati idonei all'esito degli stessi;
- che è intervenuto il d.lgs. n. 150/2009 e che ha modificato il criterio di attribuzione dei posti vacanti nelle amministrazioni pubbliche, in forza del quale non è possibile utilizzare, attraverso lo scorrimento, le graduatorie di concorsi interamente riservati al personale degli enti¹;
- che i ricorrenti hanno presentato il seguente ricorso ai fini di ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'inquadramento vantato e che si è costituito in giudizio il Ministero al fine di ottenere il rigetto di tutte le domande avversarie.

considera

- a) In merito al diritto dei ricorrenti di ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In primo luogo bisogna qualificare l'atto con cui il suddetto Ministero ha bandito il 24 luglio 2007 decreti direttoriali per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1; esso è da considerarsi quale una promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., alla quale il promittente è vincolato non appena la promessa sia resa pubblica.

Tale atto, tuttavia, è stato sottoposto ad una condizione sospensiva, che subordina, quindi, gli effetti dei bandi all'autorizzazione, come emerge dalle parole "*Nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad estendere fino a 920 posti [...]*". Tale autorizzazione non è giunta dal Dipartimento della Funzione Pubblica e ha comportato il rifiuto da parte della convenuta ad assumere i ricorrenti, idonei ma non posizionatisi sufficientemente in alto nella graduatoria da rientrare tra i 460 posti autorizzati sin dall'inizio.

La condizione apposta è da considerarsi pienamente legittima per due ragioni: innanzitutto essa non può essere né impossibile né meramente potestativa, cioè il suo avveramento non può dipendere dalla esclusiva volontà del soggetto che ha posto in essere la promessa; in secondo luogo l'art. 1359 c.c. accolla il mancato avveramento della condizione alla parte che ha causato lo stesso. Entrambe queste ipotesi non possono

¹ Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 150/2009: "*Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.*"



R.G.L. 6973/2017

essere riscontrate nel caso di specie, dove il Ministero non ha sicuramente sottoposto i bandi direttoriali ad una condizione impossibile o meramente potestativa e neppure può essere imputabile allo stesso il mancato avveramento della condizione.

Valorizzando la volontà del soggetto che ha posto la condizione, si può evidenziare come sicuramente il Ministero, nel momento in cui ha bandito i concorsi per il numero superiore rispetto ai posti di cui aveva ottenuto l'autorizzazione, auspicava che sarebbe seguita da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica anche l'autorizzazione per il restante 50%; tuttavia non gli si può muovere alcun rimprovero in merito alla mancata autorizzazione e alle successive vicende legislative che hanno coinvolto l'iter dei bandi. Nonostante parte ricorrente abbia chiesto che il giudice ritenga avverata la condizione, ai sensi dell'art. 1359 c.c., non individua alcuna condotta imputabile all'Amministrazione convenuta che sia contraria a buona fede o comunque diretta a impedire l'avveramento della condizione che, come poc'anzi rilevato, dipendeva dalla scelta discrezionale di un soggetto terzo.

Pertanto, la posizione giuridica dei ricorrenti non può essere considerata un diritto soggettivo, ma un mero interesse che in forza del mancato avveramento della condizione non può trovare tutela da parte dell'ordinamento.

Conseguentemente la condotta del Ministero non è qualificabile come inadempimento contrattuale, trovando piena applicazione gli artt. 1353 e ss. c.c. ed il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

b) In merito all'intervenuto d.lgs. n. 150/2009.

Nel periodo intercorso tra la pubblicazione dei bandi (febbraio 2007) e la pubblicazione delle graduatorie (dicembre 2012) è intervenuto il d.lgs. n. 150/2009² (c.d. Legge Brunetta) che ha previsto all'art. 24, c. 1 che dal gennaio 2010 per coprire i posti nelle pubbliche amministrazioni verranno indetti concorsi pubblici, con una riserva non superiore del 50% a favore del personale interno. Proprio a causa di questa nuova disciplina il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha concesso l'autorizzazione relativa ai 460 posti rimanenti dai bandi del 2007. Anche questo profilo è da analizzare per fugare ogni dubbio in merito alla insussistenza di alcun diritto dei ricorrenti di ottenere la posizione economica e il profilo professionale vantato in ricorso.

La suddetta ipotesi è un esempio di successione di leggi nel tempo, che permette di

² Il d.lgs. n. 50/2009 ha introdotto nel d.lgs. n. 165/2001, all'art. 52, il c. 1-bis, secondo il quale "*Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.*"



R.G.L. 6973/2017

richiamare l'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale una legge posteriore può modificare in contenuto di un'altra precedente. Non si pone, invece, il contrasto con l'art. 11 delle preleggi che enuncia il principio di irretroattività della legge: infatti, non siamo dinanzi ad una legge entrata in vigore successivamente che disciplina una situazione venuta in essere precedentemente. Al contrario, il caso concreto ricade proprio nell'ipotesi dell'abrogazione, in quanto una disposizione era presente, ma il suo contenuto è divenuto incompatibile con quello della norma sopravvenuta.

Parte ricorrente, a sostegno della non applicabilità al caso di specie del d.lgs. n. 150/2009, ricorre al principio del *tempus regit actum*, in forza del quale si dovrebbe applicare la legge in vigore al momento dell'indizione dei bandi di concorso, invece che permettere ad una fonte legislativa successiva di andare a regolare situazioni giuridiche già sorte in precedenza. È condivisibile l'orientamento della giurisprudenza³, la quale evidenzia che nell'ambito di procedure concorsuali il diritto sopravvenuto ha come unico limite l'intangibilità delle situazioni giuridiche già definite; la nuova norma può dispiegare effetti nei confronti delle fasi dell'atto non ancora realizzate.

Nel caso di specie non si può ritenere che la posizione giuridica dei ricorrenti fosse, al momento dell'intervento del d.lgs. n. 150/2009, già definita; tant'è vero che mancava proprio l'autorizzazione ad adeguare la loro assunzione. Da ciò si evince che il diritto sopravvenuto giustamente ha dispiegato i propri effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti, non avendo violato il principio di irretroattività della legge né avendo trovato applicazione il principio *tempus regit actum*.

Si deve concludere che anche in merito a tale aspetto parte ricorrente è soccombente.

c) Applicazione del cd. turn over previsto dall'accordo sindacale del 12/07/2007.

Parte ricorrente afferma il proprio diritto anche in applicazione dell'accordo sindacale del 12 luglio 2007 sulla base del quale "gli idonei verranno inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore".

Di conseguenza, anche se non rientranti nei primi 460 in graduatoria, gli odierni ricorrenti avrebbero diritto ad essere inquadrati nella categoria superiore per effetto del c.d. turn over, ossia nel momento (e nel limite) in cui i posti saranno resi disponibili per cessazione del rapporto di lavoro degli attuali dipendenti collocati in tale categoria, a qualsiasi titolo.

Vi è però un evidente difetto di allegazione in merito alla avveramento di tale condizione.



R.G.L. 6973/2017

Parte ricorrente infatti si è limitata ad evidenziare che permangono delle vacanze in pianta organica anche a seguito dell'espletamento dei concorsi del 2007 e delle successive procedure; ma ciò non comporta che vi siano stati "rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore".

Infatti, la circostanza che permangano delle scoperture può semplicemente significare che i posti banditi non siano stati sufficienti a coprire tutte le vacanze in pianta organica; per permettere allo scrivente di accertare il diritto degli odierni ricorrenti allo scorrimento delle graduatorie, ai sensi articolo 2 dell'accordo sindacale sopra citato, parte attrice avrebbe dovuto indicare quante cessazioni dal servizio o quante rinunce ci sono state e dimostrare che, per effetto dello scorrimento, ogni singolo ricorrente avrebbe avuto diritto alla progressione di carriera⁴.

Tale allegazione è del tutto carente e quindi non vi è la prova del delitto degli odierni lavoratori ricorrente ad ottenere la progressione per effetto della norma contrattuale invocata.

d) Spese di lite.

Le spese di lite devono essere compensate, considerato il contrasto giurisprudenziale e la novità della materia in discussione.

A causa della complessità della controversia si è fissato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

P.Q.M

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

- Rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 14 maggio 2018

Il Giudice
dott. Mauro Mollo

³ Consiglio di Stato, 26 maggio 1999, sent. n. 694

⁴ in altri termini, allegando che tra rinunce e dimissioni si erano liberati 10 posti (ad esempio) della categoria superiore, avrebbero diritto alla versione di carriera i primi 10 idonei non vincitori.

